

Camera dei Deputati
Audizione presso la VII Commissione

Onorevoli Deputati,

subito, in apertura, un grande grazie per l'invito ricevuto che, pur nei tempi molto serrati, spero produca un contributo utile al dibattito in corso.

Come già detto e scritto per l'audizione presso la Commissione VII del Senato, il Disegno di Legge 2735, già 1518 del Senato, rispecchia due principi, del resto ben definiti nel documento del Gruppo di Lavoro creato dal Ministro Bernini, con il DM 1591 del 20 settembre 2024, per il riordino della Legge 240:

- superamento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ritenuta non più produttiva sia per la valutazione sia per il reclutamento
- parallelo cammino di responsabilizzazione di ogni sede.

Due principi che suscitano poderose perplessità. Riconosciamo tendenzialmente l'esigenza di un superamento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale come voluta dalla Legge 240 e soprattutto come sviluppata in base ai due DPR, del 2012 e del 2016, che ne hanno plasmato le modulazioni e la natura stessa nel corso di circa 13 anni di applicazione. Risale in particolare ai due DPR la deriva quantitativa che oggi colpisce la produzione scientifica, svuotandola di contenuti forti. Ma il Disegno di Legge non offre un plausibile strumento per garantire al nostro lavoro il concreto impianto di sistema pubblico nazionale che riteniamo ineludibile per il futuro del Paese: ogni comma che osserviamo è invece al servizio di un orientamento locale che accentuerebbe il cammino di disgregazione, con conseguenze negative, attraverso il reclutamento dei docenti, per la didattica e per la ricerca, per le discipline, per la tenuta stessa del tessuto sociale o culturale del Paese.

Il Disegno di Legge, dopo il non breve impegno del Senato, giunge privo di alcune contraddizioni e di alcune oscurità che ne condizionavano il complessivo impianto. Ma restano punti nodali che meritano la più attenta riflessione, sia tecnica sia politica. Questo un elenco, spero utile.

Articolo 1 Comma 1 Sui requisiti per l'autocertificazione troviamo un regolamento che limita la funzione di ANVUR e CUN e che ad un tempo ripete con prosa logora e stanca schemi discutibili già in vigore nell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

Articolo 1 Comma 2 Dalla necessità della domanda per l'inclusione dei docenti nelle liste di sorteggio per la formazione delle commissioni deriva il rischio di un calcolo di previsione per le procedure concorsuali nel biennio e dunque di un orientamento preliminare delle commissioni.

Articolo 1 Comma 3 Nel bando, l'esposizione di "specifici ambiti tematici", pur "testualmente ricompresi" nelle declaratorie del relativo Gruppo, produrrà un eccesso di profilazione, denunciato spesso in passato dall'ANAC e riconosciuto dai TAR quale causa di radicale inquinamento per le procedure concorsuali.

Articolo 1 Comma 3 La deroga in base all'articolo 17 bis, comma 4, che rende possibile inserire nelle commissioni solo 2 docenti esterni, se il Gruppo, come accadrà con grande frequenza, offre al sorteggio meno di 40 docenti, è in contrasto con la rappresentatività e il respiro nazionale delle commissioni.

Articolo 1 Comma 3 Non è possibile individuare un rapporto fra la deroga e la necessità di coinvolgere nelle commissioni almeno 2 docenti afferenti al Settore del bando.

Articolo 1 Comma 3 La norma che registra casi di esclusione per la formazione delle commissioni, per quanto condivisibile, renderebbe di non semplice gestione le procedure concorsuali, soprattutto se il Gruppo ha un organico limitato.

Articolo 1 Comma 3 Se la proposta di chiamata è compito del Dipartimento e se le commissioni concludono il proprio lavoro segnalando il "candidato più meritevole", il rischio di un contrasto fra la valutazione delle commissioni e il parere del Dipartimento è palese, un contrasto che il Disegno di Legge non suggerisce come dirimere.

Articolo 1 Comma 3 La valutazione dopo 3 anni dalla presa di servizio ha conseguenze nel computo per il finanziamento di ogni sede: il cammino di responsabilizzazione ha qui un suo momento decisivo, ma la norma è in contrasto con la valutazione delle commissioni che dovrebbe prescindere dal computo per il finanziamento della sede.

Articolo 1 Comma 5 Per il sorteggio dei docenti dalle liste il comma indica un DM, da promulgare non oltre 60 giorni dalla pubblicazione, sulle "modalità" di svolgimento, ma non scioglie dubbi di fondo, al di là di un rinvio al concetto di trasparenza, un sorteggio digitale o per sequenza numerica, un sorteggio per Fascia o per Gruppo, e soprattutto per il sorteggio non stabilisce la sede, aprendo al rischio di un sorteggio locale, che sancirebbe la fine di ogni portata nazionale per le procedure concorsuali.

Articolo 2 Comma 1 L'esigenza di mobilità dei docenti è un vecchio auspicio per il sistema universitario, ma il Disegno di Legge non offre soluzioni adeguate, se non il rinvio al possibile intervento del MUR per un meccanismo di generica incentivazione.

Onorevoli Deputati,

consentitemi al termine di sottolineare il carattere meramente teorico, se non provocatorio, che il Disegno di Legge rivela, se proiettato sulla prassi. L'articolo 4, comma 1, stabilisce che dall'attuazione delle singole disposizioni non devono derivare oneri per lo Stato. Non è certo questa la sede per affrontare il drammatico problema del finanziamento, dal 2023 in progressivo e marcato ridimensionato. Ma credo inevitabile constatare che il sistema universitario vive con difficoltà estreme di bilancio, che in ogni sede impediscono il pur minimo impegno per la programmazione del futuro. Se il reclutamento, in misura comunque inferiore ai bisogni della formazione, oggi è affidato al successo di progetti nella cornice di bandi competitivi, ERC o FIS, il Disegno di Legge indica procedure per dinamiche astratte, sempre più lontane dalla realtà.

4 marzo 2026

Mauro Tulli